

Determinazione n. 61/2003**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 14 ottobre 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

vista la nota in data 6 giugno 2000, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso l'elenco degli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo sopraindicato tra i quali è compreso l'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP);

vista la determinazione n. 18 del 26 marzo 1999 con la quale questa Sezione ha deliberato il nuovo testo delle norme sulla propria organizzazione;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1999 al 2002, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP) per gli esercizi dal 1999 al 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1999 al 2002 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Ruggero Antonietti

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE (EPAP) RELATIVA AGLI ESERCIZI 1999, 2000, 2001 E 2002

SOMMARIO

PREMESSA - 1. Costituzione e finalità dell'Ente. - 2. Quadro normativo. - 3. Organizzazione. - 4. Nomina degli organi di governo dell'Ente. - 5. Costo degli organi di governo e di controllo. - 6. Personale. - 7. Prestazioni previste. - 8. Contribuzioni. - 9. Numero degli iscritti. - 10. Prestazioni rese. - 11. Assetto amministrativo-contabile. - 12. Bilancio tecnico. - 13. Osservazioni sulla tenuta del sistema. - 14. Situazione finanziaria. - 15. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione, resa ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si riferisce sulla gestione dell'EPAP (Ente per la previdenza e assistenza pluricategoriale), per gli esercizi 1999, 2000, 2001 e 2002, ai fini della verifica della legalità e dell'efficacia della gestione stessa.

L'Ente ha reso il primo rendiconto per l'esercizio 1999, comprendente anche la gestione iniziale, non a regime, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il controllo è stato eseguito attraverso l'esame della documentazione di bilancio, delle deliberazioni degli organi collegiali di amministrazione e di revisione ed attraverso gli atti e le notizie acquisiti a seguito della necessaria istruttoria.

1) COSTITUZIONE E FINALITÀ DELL'ENTE

L'Ente per la previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) ha lo scopo di provvedere alla tutela previdenziale della categoria dei professionisti autonomi che esercitano la professione di dottore agronomo e forestale, di attuario, di chimico e di geologo, come disposto dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103. L'Ente è stato costituito ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto il conferimento della delega per la disciplina dei nuovi enti di tutela previdenziale delle categorie di professionisti autonomi sprovvisti di un ente con funzioni specifiche di previdenza ed assistenza a favore dei soggetti iscritti in albi o in elenchi professionali.

In particolare, l'EPAP è stato costituito ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 103 del 1996, assumendo la natura giuridica di ente previdenziale di diritto privato (secondo il modello già delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509), soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al controllo della Corte dei conti.

L'atto costitutivo di fondazione dell'EPAP è stato stipulato dal Comitato promotore in data 28 giugno 1998.

Con decreto in data 3 agosto 1999 del ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stati approvati il relativo statuto ed il regolamento di previdenza ed assistenza dell'Ente.

In seguito all'approvazione dei menzionati atti, l'Ente, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha conseguito la personalità giuridica di diritto privato.

2) QUADRO NORMATIVO

Il quadro delle norme che disciplinano l'attività previdenziale dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (E.P.A.P.) è quello delineato dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ("Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione") e dalle altre disposizioni contenute nella citata legge n.335/1995, che disciplinano, in particolare, il sistema "contributivo" applicato al modello di gestione previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, secondo le modalità di attuazione previste dallo statuto e dal regolamento di previdenza ed assistenza dell'Ente.

Accanto alle funzioni di previdenza ed assistenza, lo statuto (art.3) prevede anche la realizzazione di forme pensionistiche complementari (secondo le prescrizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124) e di provvidenza ed assistenza facoltative, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L'Ente può altresì attuare trattamenti di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi, mediante la costituzione di specifiche gestioni autonome.

3) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

La struttura di governo dell'Ente, quale si desume dalle norme statutarie, è composta dal: a) Consiglio di indirizzo generale; b) Consiglio di amministrazione; c) Presidente; d) Collegio dei sindaci; e) Comitato dei delegati.

a) Consiglio di indirizzo generale

Il Consiglio di indirizzo generale è organo collegiale elettivo, rinnovabile ogni quattro anni; ha funzioni di governo dell'ente, consistenti nella determinazione delle direttive e degli obiettivi generali concernenti le funzioni previdenziali, nella nomina del Collegio sindacale, nella determinazione del contenuto delle norme costitutive (statuto e misure di previdenza), nell'approvazione delle norme regolamentari e dei bilanci. Il Consiglio determina, inoltre, i compensi per gli organi di amministrazione, di revisione ed il rimborso delle spese per i componenti del Comitato dei delegati. Esso rappresenta, pertanto, l'organo deliberante a livello più elevato, cui spetta la formulazione delle direttive generali per la politica di gestione dell'Ente.

I componenti del Consiglio di indirizzo generale sono identificati attraverso elezione diretta da parte degli iscritti. A tal fine, il corpo elettorale è suddiviso in quattro collegi, rappresentanti, rispettivamente, i dottori agronomi e dottori forestali, gli attuari, i chimici ed i geologi. E' previsto un rappresentante per ogni mille iscritti. (art. 6 dello statuto).

b) Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, organo collegiale, composto di quattro membri, è nominato dal Presidente uscente su designazione del Consiglio di indirizzo generale; dura in carica quattro anni e nomina al suo interno il Presidente ed il vice Presidente dell'Ente; è organo esecutivo, che cura l'amministrazione dell'Ente (preparazione dei bilanci, amministrazione del patrimonio e del personale, liquidazione delle pensioni) nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di indirizzo generale e secondo le direttive di coordinamento adottate dal Presidente dell'Ente stesso. Rientra fra le competenze del Consiglio di amministrazione l'assunzione e la nomina del Direttore generale.

c) Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita la vigilanza sugli organi esecutivi della gestione; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; assume con proprie determinazioni impegni ed obblighi già deliberati dal Consiglio.

d) Il Collegio dei sindaci

Organo di controllo interno della gestione dell'Ente è il Collegio dei sindaci, che ha durata quadriennale ed è nominato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale.

Esso si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed un membro effettivo, che presiede il Collegio, ed un membro supplente designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Un membro effettivo ed un supplente sono scelti fra gli iscritti obbligatori all'Ente.

I componenti dell'attuale Collegio sono stati designati dai Ministeri vigilanti con note del 7 marzo e del 19 aprile 2001 e dal Consiglio di indirizzo generale con la deliberazione dell'8 febbraio 2002.

Le sue attribuzioni e le sue funzioni sono regolate dalle norme del codice civile (artt. 2397 e 2403 e ss.), in quanto compatibili con le prescrizioni particolari che regolano la gestione dell'Ente.

e) Il Comitato dei delegati

Per ogni categoria di professionisti inserita nell'Ente pluricategoriale è prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 103 del 1996 la costituzione di un proprio Comitato, composto di tre membri, eletti dal rispettivo collegio elettorale, con funzioni di impulso e propositive nei confronti del Consiglio di amministrazione.

4) NOMINA DEGLI ORGANI DI GOVERNO

L'EPAP, come accennato, è stato giuridicamente costituito il 3 agosto 1999, in seguito all'emanazione del decreto di approvazione del relativo statuto. Le prime iscrizioni risalgono all'ottobre del 2000, sebbene l'obbligo contributivo a carico degli iscritti abbia avuto efficacia retroattiva, essendo dovuto il versamento dei contributi da parte degli stessi anche per il periodo 1996-1999.

Fino all'insediamento del Consiglio di amministrazione, avvenuto il 4 dicembre 2001, l'EPAP è stato gestito dal Comitato fondatore. Alla stessa data si sono conclusi i procedimenti per l'elezione e la nomina degli altri organi di governo dell'Ente.

Il Collegio dei sindaci è stato costituito, come accennato, nel mese di febbraio del 2002.

5) COSTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO

Si riportano, qui di seguito, distinti per singolo esercizio finanziario, i costi degli organi di amministrazione e del Collegio sindacale:

A) Organi di amministrazione

Esercizio 1999= Lire 26.790.350 (L. 6.986.600 dell'es. 1998)

Esercizio 2000 = Lire 88.958.900

Esercizio 2001 = Euro 168.431,86

Esercizio 2002 = Euro 1.049.358,40

Nel 2002, esercizio durante il quale hanno funzionato tutti gli organi di governo dell'ente, il costo di ciascun organo, risultante dal conto economico, è il seguente:

a) Consiglio di amministrazione -Euro 411.357,82

b) Consiglio di indirizzo generale - Euro 578.970,02

c) Comitato dei delegati - Euro 59.030,56

Totale - Euro 1.049.358,40

B) Collegio sindacale

Esercizio 1999, 2000, 2001 -Euro 0,00

Esercizio 2002 = - Euro 27.110,76

Il costo degli organi di governo, per l'esercizio 2002, rappresenta il 40% dei costi di funzionamento o di amministrazione, ammontanti ad euro 2.603.566,42. Dal prospetto dimostrativo dell'utilizzo del contributo integrativo, allegato al bilancio consuntivo, risulta che fra i costi di gestione sono stati inseriti anche i valori di natura "congetturale", per ammortamenti (33.227,56), perdite su titoli (216.426,15), disaggio di emissione (37.317,00) e svalutazione titoli (2.070.909,30), per un importo complessivo di euro 2.357.886,01, che, sommato ai costi di funzionamento, arriva ad un costo complessivo di euro 4.961.452,43. Tale costo dovrebbe essere coperto con i ricavi provenienti dal contributo integrativo.

6) PERSONALE

L'Ente ha iniziato a funzionare nel corso dell'anno 2000 con un numero assai modesto di dipendenti, assunti, peraltro, dopo la metà dell'anno. Al 31 dicembre del 2000 l'organico era costituito da sole tre unità, che hanno comportato una spesa complessiva di Lire 71.492.083.

Nell'esercizio 2001 il numero del personale dipendente è stato raddoppiato rispetto a quello del precedente anno, comportando un onere complessivo per l'Ente di lire 344.172.472, corrispondente ad euro 177.750,25, compresi gli oneri a carico del datore di lavoro e l'accantonamento per il TFR.

L'Ente non ha ancora un organico definitivo dei propri dipendenti, necessario, quanto meno, ai fini della programmazione e della comparazione tra produttività e costo del lavoro.

La disciplina normativa del rapporto di lavoro è regolata dalla contrattazione collettiva di categoria; in particolare dal CCNL del settore dei "Dipendenti degli Enti previdenziali privatizzati".

Per l'anno 2002, il costo complessivo del personale, compresa la retribuzione del Direttore generale assunto durante lo stesso anno, ammonta ad euro 406.652,17. Il notevole aumento, pari ad euro 228.902,93, della spesa rispetto a quella dell'esercizio precedente dipende, oltre che dall'assunzione del direttore generale, dal fatto che alcuni dipendenti sono stati assunti negli ultimi mesi del 2001; di conseguenza, la loro retribuzione ha avuto una modesta incidenza sui costi di tale esercizio.